

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Seduta del 20 febbraio 2012, n. 97.

D.L. 138/2011 – ART. 11 - tirocini formativi e di orientamento. Linee di indirizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

unanime delibera:

- di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- di prendere atto di quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 11 del D.M. n. 138/2011 in materia di tirocini formativi;
- di prendere atto, altresì, dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro – anche in merito alle tipologie di tirocini esclusivi dall'ambito di applicazione della nuova normativa di cui al citato art. 11 DL 138/2011, in particolar modo sulla possibilità di attivare i tirocini formativi di reinserimento/inserimento lavorativo in favore di soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e che siano in possesso dello stato di dissociazione o in occupazione, così come chiarito nel documento istruttorio, nonché dei lavoratori in mobilità;
- di stabilire che, nelle more dell'adozione di apposito strumento normativo che disciplini l'istituto del tirocinio in modo compiuto ed esaustivo, le suddette disposizioni unitamente alla residua applicazione della legge n. 196/97 e del D.M. 142/98, costituiscono i riferimenti normativi da tenere presente per l'attivazione nel territorio regionale delle diverse tipologie di tirocinio previste dalla normativa attualmente vigente;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Regionale del Lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro di Campobasso e Isernia, ai Servizi per l'Impiego delle Province di Campobasso e Isernia e all'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

SEGUE ALLEGATO

**Documento
istruttorio**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 97 del 20 febbraio 2012

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: D.L.138/2011- ART.11 – Tirocini formativi e di orientamento. Linee di indirizzo.

PREMESSO che con legge regionale 3 agosto 1999, n.27 “Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l’impiego”, la Regione Molise ha provveduto a recepire il d.lgs. n.469/97 riguardante il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni ed dei compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art.1 della legge 15 marzo 1997, n.59;

CHE con la suddetta legge regionale n.27/99, si è provveduto ha delineare il sistema regionale dei servizi per l’impiego nell’ambito del quale la Regione Molise ha funzioni di:

- di governo, indirizzo, programmazione, coordinamento, vigilanza, e controllo del sistema regionale per l’impiego, delle politiche attive al lavoro, della formazione professionale e delle politiche educativo-scolastiche.
- di promozione dello sviluppo dei servizi secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, assicurando la qualità delle prestazioni e la loro omogenea diffusione nell’ambito del territorio regionale.
- di raccordo con gli organismi nazionali e di coordinamento dei rapporti con l’Unione Europea;

CHE la Regione attraverso specifici strumenti di verifica e valutazione esercita le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle funzioni attribuite alle Province e garantisce le funzioni di coordinamento tecnico-operativo del sistema regionale dei servizi per l’impiego;

VISTO il D.L. n.138/2011 e la legge di conversione n.148/2011 recante “Uteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”;

VISTO l’art.11 del citato Decreto legge n.138/2011 con il quale il legislatore, in relazione agli impegni contenuti nell’intesa con le Regioni e Parti Sociali del 27 ottobre 2010 e in coerenza con la recente riforma dell’apprendistato, detta una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari, novellando la normativa di cui all’art. 18 della legge n.196/97 e al decreto attuativo n.142 /98 in merito ad aspetti particolarmente importanti, quali i destinatari, la durata e i soggetti promotori;

CONSIDERATO che in particolare, la nuova normativa distingue due tipologie di tirocini, quelli formativi e di orientamento curriculari e quelli non curriculari a favore dei neo diplomati e neolaureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio ed aventi una durata non superiore a sei mesi, proroghe comprese;

CHE la suddetta normativa, nel rispetto della competenza esclusiva in materia attribuita alle Regioni dalla riforma del Titolo V della Costituzione e sottolineata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.50/2005, si limita a fissare “i livelli essenziali di tutela per l’attivazione di tirocini” che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei quali le Regioni possono disciplinare l’istituto di che trattasi;

CHE il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro-Direzione Generale per l'attività ispettiva – con circolare del 12 settembre 2011, n.24, nel fornire i primi chiarimenti in merito all'attivazione dei tirocini alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il citato art.11 del D.L.138/2011, ha elencato tutte le tipologie di tirocinio non rientranti nelle stringenti disposizioni della nuova normativa, precisando che sono esclusi, altresì, i tirocini di "inserimento/reinserimento al lavoro" svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui *regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni*;

ATTESO che nelle riunioni di coordinamento dei servizi per l'impiego del 21 ottobre 2011 e del 23 novembre 2011, tenutesi presso la sede del Servizio Politiche per l'occupazione, concernenti, tra l'altro, l'applicazione della normativa del ripetuto art.11 anche con riferimento alle indicazioni contenute nella suddetta circolare ministeriale n.24/2011, sono stati già forniti ai dirigenti dei Servizi per l'impiego provinciali i chiarimenti e le informazioni inerenti gli sviluppi interpretativi delle nuove disposizioni, soprattutto, relativamente alla predetta tipologia di tirocini di inserimento/reinserimento individuati dalla ripetuta circolare ministeriale n.24/2011;

CHE la realizzazione dei suddetti tirocini di inserimento/reinserimento è subordinata alla presenza di una disciplina regionale in tal senso;

CHE l'attivazione illegittima del tirocinio espone il soggetto ospitante al rischio della riqualificazione del rapporto come di natura subordinata con la conseguente applicazione delle previste sanzioni amministrative;

CHE la Regione Molise, nell'ottica di promuovere il corretto utilizzo dello strumento del tirocinio, sta partecipando, in sede di coordinamento tecnico delle Regioni, all'elaborazione di un documento condiviso contenente un quadro minimo di elementi comuni di tutela da tenere presente nella regolazione dell'istituto de quo;

CHE il Servizio politiche per l'occupazione ha provveduto, tramite FAQ inoltrate il 27 ottobre 2011 e il 3 novembre 2011, ad acquisire direttamente dalla competente struttura della Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delucidazioni in merito allo status di disoccupato/inoccupato, quale requisito necessario per l'attivazione della citata tipologia di tirocinio di reinserimento/inserimento; in tal senso è stato precisato che i destinatari di tale categoria di tirocinio possono essere anche i disoccupati e gli inoccupati non rientranti nelle definizioni, di cui all'art.1, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti i disoccupati e gli inoccupati di lunga durata ;

CHE le predette informazioni contenute nelle risposte alle suddette FAQ sono state acquisite al protocollo del predetto Servizio politiche per l'occupazione il 4.11.2011, n.00058708, n.00058709/11 e n.0058710/11;

RILEVATA la necessità di assicurare un omogeneo utilizzo sul territorio regionale dell'istituto del tirocinio alla luce delle novità introdotte dalla nuova normativa di cui al ripetuto art.11 D.L. n.138/2011 e ai chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la citata circolare n.24/2011;

RITENUTO opportuno e necessario, nelle more dell'adozione di apposito strumento normativo che disciplini l'istituto del tirocinio in modo compiuto ed esaustivo, prendere atto di quanto previsto dal suddetto art.11 del decreto legge n.138/2011 e dalla circolare ministeriale n.24/2011 in materia di tirocini formativi e di stabilire che tali disposizioni unitamente alla prevista residua applicazione della legge n.196/97 e del D.M. 142/98, costituiscono i riferimenti normativi da tenere presente per l'attivazione nel territorio regionale delle diverse tipologie di tirocinio da essi previsti;

RITENUTO di provvedere in merito;


TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziale del presente provvedimento;

- di prendere atto di quanto previsto dalla normativa di cui all'art.11 del D.M n.138/2011 in materia di tirocini formativi ;
- di prendere atto, altresì, dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro - anche in merito alle tipologie di tirocini esclusi dall'ambito di applicazione della nuova normativa di cui al citato art.11 DL 138/2011, in particolar modo sulla possibilità di attivare i tirocini formativi di reinserimento/inserimento lavorativo in favore di soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e che siano in possesso dello stato di disoccupazione o inoccupazione, così come chiarito nelle premesse, nonché dei lavoratori in mobilità;
- di stabilire che, nelle more dell'adozione di apposito strumento normativo che disciplini l'istituto del tirocinio in modo compiuto ed esaustivo, le suddette disposizioni unitamente alla residua applicazione della legge n.196/97 e del D.M. 142/98, costituiscono i riferimenti normativi da tenere presente per l'attivazione nel territorio regionale delle diverse tipologie di tirocinio previste dalla normativa attualmente vigente;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Regionale del Lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro di Campobasso e Isernia, ai Servizi per l'Impiego delle Province di Campobasso e Isernia e all'Agenzia Regionale Molise Lavoro;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, li 12.01.2012

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Giuseppina SALLUSTIO



Il Direttore del Servizio
Politiche per l'Occupazione
Dott. Vincenzo ROSSI

